



**COMUNE DI POSITANO**  
**Provincia di SALERNO**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30.06.2021**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10.05 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 8347 in data 25.06.2021, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Assente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

**VISTA** la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

**VISTA**, infine, la deliberazione ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

**RILEVATO** che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della



legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*

- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

**VISTA** la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 178 del 24.06.2021 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Positano (SA), in applicazione della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019" trasmessa con prot. n. 2339/2021 del 24.06.2021 e pervenuta al protocollo di questo Ente in data 25.06.2021 al n. 8361;

**DATO ATTO** che, dalla determinazione riportata al precedente punto con relativi allegati, risulta che *“Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che la tariffa complessiva riconosciuta è € 2.408.198,00”* e che *“Alla tariffa riconosciuta pari ad € 2.408.198,00 vanno quindi detratte le entrate”* di cui all'articolo 1.4 della determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 *“che, come dichiarato dal Comune sono pari ad € 1.386,14 (Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) oltre € 68.888,26 (Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione). Il corrispettivo finale riconosciuto, pertanto, è pari ad € 2.337.924,00 di cui € 1.635.205,00 componente variabile ed € 702.719,00 componente fissa”;*

**VISTA** la deliberazione ad oggetto: "Applicazione delibera Arera 443/2019. Approvazione piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2021 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

**RITENUTO** di ripartire, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.337.924,00, da coprire attraverso le tariffe della TARI, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche e, pertanto, di far partecipare le utenze domestiche al gettito della TARI dell'anno 2021 nella misura del 19% e quelle non domestiche nella misura dell'81%;

**DATO ATTO**, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2021, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	19%	costi variabili utenze domestiche	310.688,95
		costi fissi utenze domestiche	133.516,61
UTENZE NON DOMESTICHE	81%	costi variabili utenze non domestiche	1.324.516,05
		costi fissi utenze non domestiche	569.202,39

**DATO ATTO**, altresì, che la percentuale della raccolta differenziata si è ridotta dal 2019 al 2020 e, pertanto, non può essere riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2021, alcuna riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

**RITENUTO** opportuno avvalersi, per l'anno 2021, dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti che, dopo l'approvazione della deliberazione iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare concernente l'approvazione di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, testualmente recita: *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa"*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 30, comma 5, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, prevede quanto segue: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni"*



approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile”;

**VISTA**, infine, la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 ad oggetto: “La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva”;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

**UDITA** la discussione che qui si riporta:

*Il Sindaco provvede ad illustrare la proposta e riferisce che la determinazione delle tariffe deve essere parametrata a quelli che sono i costi del servizio così come risultanti dal PEF, validato dall'EDA e approvato con la precedente delibera e, avendo quest'ultimo riportato una sia pur lieve diminuzione dei costi, è evidente che tale riduzione si rifletterà sull'entità delle tariffe; continua evidenziando che è prevista una riduzione della tariffa per le utenze non domestiche che si attesta tra il 4 e il 7 per cento, in ragione della tipologia di attività commerciale; riferisce inoltre che con l'approvazione della presente delibera, come per l'anno passato, si applica altresì la riduzione del 25% della tariffa sulla parte variabile per tutte le attività colpite da misure restrittive a causa del Covid; nel rappresentare che il gettito della tariffa è assicurato per l'81% dalle utenze non domestiche mentre per il 19% dalle utenze domestiche, riferisce, altresì, che per queste ultime è stata prevista una riduzione per quelle con meno occupanti mentre un aumento per quelle con più occupanti nell'abitazione, garantendo comunque un sostanziale equilibrio, anche rispetto all'anno precedente; ricorda, inoltre, che anche per l'anno in corso, è stato previsto il differimento delle scadenze per il pagamento delle rate, portando, altresì, al 2022 il versamento del saldo; il Consigliere Vito Mascolo dichiara che la Minoranza è d'accordo sulla previsione dello sconto del 25% della tariffa per le utenze non domestiche e pertanto voterà a favore, tuttavia evidenzia che il sistema della gestione dei rifiuti non funziona adeguatamente con i costi in costante aumento, con la carente erogazione dei servizi e con la percentuale di raccolta differenziata in costante calo; riporta i dati parziali del 2020 relativi alla raccolta differenziata che si attesta al 46,8% laddove la legislazione nazionale prevede che la soglia minima debba essere del 75% , osservando che, per essere un'eccellenza così come Positano dovrebbe essere, è necessario migliorare; evidenzia come il regolamento all'art.13, comma 11, preveda uno sconto dell'uno per cento per le utenze domestiche nel caso in cui si verificasse un aumento della percentuale di raccolta differenziata che non può essere applicato a causa dei dati relativi alla differenziata; sottolinea che il servizio della gestione rifiuti del Comune va notevolmente migliorato sia per dare il giusto contributo alla tutela dell'ambiente, sia per ridurre i costi a carico del Comune e di conseguenza anche per i cittadini; osserva tuttavia che il lavoro svolto è comunque lodevole per gli sconti applicati ma è solo parziale, atteso che restano le problematiche relative agli alti costi e ai servizi inadeguati; il Sindaco risponde, come evidenziato nella precedente delibera appena votata, che i costi sono stati ridotti dal 4 al 7 per cento, oltre alla riduzione del 25%, ma è ovvio che tutto è migliorabile ma, osserva che comunque gli operatori sono da encomiare e non si può dire che il servizio è carente né lo ritiene corretto nei confronti degli operatori; continua riferendo che l'Amministrazione ha tutta l'intenzione di migliorare e, sicuramente, la situazione della raccolta differenziata è una problematica che necessita di tutto l'impegno per portarla a livelli adeguati, ma per avere un quadro corretto occorre riferirsi all'andamento storico dei dati; ricorda di*

*aver ricoperto la carica di Assessore all'ambiente dal 2015 e di aver ereditato una situazione alquanto complessa con il Consorzio che spesso non aveva nemmeno i mezzi per operare sul territorio e che nel 2016 con l'impegno dell'Amministrazione, si è riusciti a concretizzare il trasferimento della gestione dei rifiuti dal Consorzio di Bacino alla società l'Igiene Urbana con conseguente miglioramento del servizio, rinnovo del parco automezzi e incremento della raccolta differenziata fino agli anni 2017-2018 ma con l'avvento del Covid, che ha determinato la riduzione delle attività produttive e commerciali, si è avuta una drastica contrazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle predette attività, in massima parte riconducibili alle categorie di rifiuti da differenziare che ha causato una netta flessione della percentuale della raccolta differenziata e, in considerazione della già grave situazione, vi è stato un allentamento dei controlli ma riferisce che si sta predisponendo un piano di controlli per migliorare sia la quantità che la qualità del conferimento dei rifiuti; inoltre, ad ottobre prossimo scadrà l'attuale affidamento del servizio di raccolta e in tale occasione si predisporranno le misure e i correttivi per migliorare il servizio stesso, ferme restando le competenze dell'Ente d'Ambito con il quale occorrerà necessariamente confrontarsi; il Consigliere Vito Mascolo precisa che non si riferiva agli operatori ma piuttosto a chi deve gestirli e coordinarli ed è un preciso obbligo di questi ultimi adoperarsi per migliorare il servizio mentre osserva che il Sindaco faceva già parte dell'Amministrazione precedente, per cui non poteva non essere al corrente delle problematiche; riconosce che nei primi anni della gestione, quando l'attuale Sindaco ricopriva la carica di Assessore, vi è stato un miglioramento fino agli anni 2017-2018 ma poi si è innescato un trend negativo e ricorda che il Covid si è manifestato solo dal 2020; Il Sindaco osserva che anche negli anni successivi i risultati sono stati comunque accettabili mentre ribadisce che fino al 2015 non vi era possibilità di intervenire in quanto il sistema, che prevedeva obbligatoriamente la gestione da parte dei Consorzi, era imposto dall'alto a livello normativo ma non appena è stato possibile, l'Amministrazione si è attivata tanto da concretizzare il passaggio del servizio alla gestione privata con i miglioramenti che sono stati evidenti a partire dal rinnovamento del parco automezzi fino all'implementazione della raccolta differenziata con un'adeguata campagna di sensibilizzazione e sia in termini di ampliamento della copertura del territorio che di modalità della raccolta stessa;*

**ESAURITA** la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2021, sulla scorta dei dati esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

#### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2021

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€/ mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	<b>0,61</b>	<b>84,57</b>
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	<b>0,71</b>	<b>152,22</b>
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	<b>0,81</b>	<b>194,51</b>
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	<b>0,88</b>	<b>253,71</b>
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	<b>0,90</b>	<b>304,45</b>
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	<b>0,89</b>	<b>346,73</b>



## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2021

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato Coefficiente potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coefficiente di produzione Kg/mq anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€ / mq.)
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme	0,29	2,54	<b>0,68</b>	<b>1,46</b>
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	<b>2,58</b>	<b>5,61</b>
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	<b>0,77</b>	<b>2,34</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	<b>1,21</b>	<b>2,62</b>
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	<b>3,61</b>	<b>7,85</b>
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	<b>2,30</b>	<b>7,51</b>
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	<b>2,79</b>	<b>6,06</b>
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	<b>2,44</b>	<b>5,33</b>
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	<b>2,19</b>	<b>4,75</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	<b>4,05</b>	<b>8,81</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	<b>5,31</b>	<b>8,63</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	<b>3,70</b>	<b>8,06</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	<b>5,05</b>	<b>7,33</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	<b>2,00</b>	<b>4,33</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	<b>3,31</b>	<b>7,20</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	<b>12,90</b>	<b>17,26</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	<b>5,10</b>	<b>22,14</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	<b>6,52</b>	<b>14,20</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	<b>7,03</b>	<b>15,27</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	10,00	<b>13,17</b>	<b>5,75</b>
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	<b>4,07</b>	<b>8,88</b>
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	<b>1,37</b>	<b>4,50</b>

3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 178 del 24.06.2021 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Positano (SA), in applicazione della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019" in euro 2.337.924,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, come risultanti dal piano economico finanziario al netto delle entrate di cui all'articolo 1.4 della determinazione Arera n. 02/DRIF/2020;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR 2021 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.635.205,00	euro 702.719,00	euro 2.337.924,00

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;



5. di riconoscere, per l'anno 2021, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti richiamato in premessa, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25% alle categorie di attività di utenze non domestiche di seguito riportate, che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, sono state costrette, nel corso dell'anno 2021, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale: categorie beneficiarie della riduzione contraddistinte dai codici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (esclusi negozi ferramenta e commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 (esclusi ortofrutta e pescherie), 21 e 22;
6. di dare atto, altresì, che:
- la riduzione di cui al precedente punto verrà riconosciuta agli utenti negli avvisi di pagamento del saldo della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2021;
  - per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, trova applicazione la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";
  - la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, ha effetto dal primo gennaio 2021;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### DELIBERA

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

**VISTA** la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

**VISTA**, infine, la deliberazione ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

**RILEVATO** che:

- la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le utenze si suddividono in utenze domestiche, rappresentate dalle superfici adibite a civile abitazione e in utenze non domestiche rappresentate dalle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi;
- la classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti e le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti per le utenze non domestiche sono riportate nell'allegato B del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
- il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147;
- la tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- la tariffa della tassa sui rifiuti è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe della TARI sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la



deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto dei valori previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rientranti nella fascia geografica SUD e della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 secondo cui: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

- le riduzioni tariffarie sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

**VISTA** la determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 178 del 24.06.2021 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Positano (SA), in applicazione della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019" trasmessa con prot. n. 2339/2021 del 24.06.2021 e pervenuta al protocollo di questo Ente in data 25.06.2021 al n. 8361;

**DATO ATTO** che, dalla determinazione riportata al precedente punto con relativi allegati, risulta che *"Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che la tariffa complessiva riconosciuta è € 2.408.198,00" e che "Alla tariffa riconosciuta pari ad € 2.408.198,00 vanno quindi detratte le entrate" di cui all'articolo 1.4 della determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 "che, come dichiarato dal Comune sono pari ad € 1.386,14 (Contributo del MIUR per le Istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) oltre € 68.888,26 (Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione). Il corrispettivo finale riconosciuto, pertanto, è pari ad € 2.337.924,00 di cui € 1.635.205,00 componente variabile ed € 702.719,00 componente fissa"*;

**VISTA** la deliberazione ad oggetto: "Applicazione delibera Arera 443/2019. Approvazione piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2021 come validato dall'EDA Rifiuti Salerno" la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

**RITENUTO** di ripartire, in ossequio all'articolo 13, comma 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, i costi totali (fissi e variabili) di euro 2.337.924,00, da coprire attraverso le tariffe della TARI, tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la loro partecipazione al gettito del tributo sui rifiuti dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche e, pertanto, di far partecipare le utenze domestiche al gettito della TARI dell'anno 2021 nella misura del 19% e quelle non domestiche nella misura dell'81%;

**DATO ATTO**, pertanto, che la ripartizione dei costi fissi e variabili, per l'anno 2021, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche risulta essere la seguente:

ATTRIBUZIONE COSTI VARIABILI E FISSI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE			
UTENZE DOMESTICHE	19%	costi variabili utenze domestiche	310.688,95
		costi fissi utenze domestiche	133.516,61
UTENZE NON DOMESTICHE	81%	costi variabili utenze non domestiche	1.324.516,05
		costi fissi utenze non domestiche	569.202,39

**DATO ATTO**, altresì, che la percentuale della raccolta differenziata si è ridotta dal 2019 al 2020 e, pertanto, non può essere riconosciuta alle utenze domestiche, nell'anno 2021, alcuna riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 13, comma 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

**RITENUTO** opportuno avvalersi, per l'anno 2021, dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti che, dopo l'approvazione della deliberazione iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare concernente l'approvazione di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, testualmente recita: *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa"*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 30, comma 5, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, prevede quanto segue: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*



*all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";*

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

**VISTA**, infine, la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 ad oggetto: "La delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva";

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

### DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per l'anno 2021, sulla scorta dei dati esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riportano:

#### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2021

Categorie tariffarie utenze domestiche		KA applicato Coefficiente di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coefficiente proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€)
Codice	Descrizione				
1	Utenza domestica - un occupante	0,75	1,00	<b>0,61</b>	<b>84,57</b>
2	Utenza domestica - due occupanti	0,88	1,80	<b>0,71</b>	<b>152,22</b>
3	Utenza domestica - tre occupanti	1,00	2,30	<b>0,81</b>	<b>194,51</b>
4	Utenza domestica - quattro occupanti	1,08	3,00	<b>0,88</b>	<b>253,71</b>
5	Utenza domestica - cinque occupanti	1,11	3,60	<b>0,90</b>	<b>304,45</b>
6	Utenza domestica - sei occupanti	1,10	4,10	<b>0,89</b>	<b>346,73</b>



## TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2021

Categorie tariffarie utenze non domestiche		KC applicato	KD applicato	Tariffa fissa (€ / mq.)	Tariffa variabile (€ / mq.)
		Coefficiente potenziale di produzione  (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coefficiente di produzione Kg/mq anno  (per attribuzione parte variabile della tariffa)		
Codice	Descrizione				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caseeme	0,29	2,54	<b>0,68</b>	<b>1,46</b>
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi	1,11	9,75	<b>2,58</b>	<b>5,61</b>
3	Stabilimenti balneari	0,33	4,06	<b>0,77</b>	<b>2,34</b>
4	Esposizioni, autosaloni	0,52	4,55	<b>1,21</b>	<b>2,62</b>
5	Alberghi con ristorante	1,55	13,64	<b>3,61</b>	<b>7,85</b>
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze	0,99	13,05	<b>2,30</b>	<b>7,51</b>
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54	<b>2,79</b>	<b>6,06</b>
8	Uffici, agenzie	1,05	9,26	<b>2,44</b>	<b>5,33</b>
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	8,26	<b>2,19</b>	<b>4,75</b>
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,74	15,31	<b>4,05</b>	<b>8,81</b>
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	15,00	<b>5,31</b>	<b>8,63</b>
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01	<b>3,70</b>	<b>8,06</b>
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,17	12,75	<b>5,05</b>	<b>7,33</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53	<b>2,00</b>	<b>4,33</b>
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,42	12,51	<b>3,31</b>	<b>7,20</b>
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	30,00	<b>12,90</b>	<b>17,26</b>
17	Bar, caffè, pasticceria	2,19	38,50	<b>5,10</b>	<b>22,14</b>
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68	<b>6,52</b>	<b>14,20</b>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55	<b>7,03</b>	<b>15,27</b>
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,66	10,00	<b>13,17</b>	<b>5,75</b>
21	Discoteche, night club	1,75	15,43	<b>4,07</b>	<b>8,88</b>
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96	0,59	7,83	<b>1,37</b>	<b>4,50</b>



3. di quantificare, in ossequio alla determinazione del direttore generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" n. 178 del 24.06.2021 ad oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2021 del Comune di Positano (SA), in applicazione della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443/2019" in euro 2.337.924,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2021 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, come risultanti dal piano economico finanziario al netto delle entrate di cui all'articolo 1.4 della determinazione Arera n. 02/DRIF/2020;

4. di dare atto che:

- la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF MTR 2021 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
euro 1.635.205,00	euro 702.719,00	euro 2.337.924,00

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente deliberazione, è pari al 5%;

5. di riconoscere, per l'anno 2021, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti richiamato in premessa, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25% alle categorie di attività di utenze non domestiche di seguito riportate, che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, sono state costrette, nel corso dell'anno 2021, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale: categorie beneficiarie della riduzione contraddistinte dai codici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (esclusi negozi ferramenta e commercio al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 (esclusi ortofrutta e pescherie), 21 e 22;

6. di dare atto, altresì, che:

- la riduzione di cui al precedente punto verrà riconosciuta agli utenti negli avvisi di pagamento del saldo della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2021;
- per la riscossione della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, trova applicazione la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";
- la presente deliberazione, in esecuzione dell'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, ha effetto dal primo gennaio 2021;

7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**DI DELIBERARE**

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


Il 25 giugno 2021




Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000  
Il 25 giugno 2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Gianpiero Cicalese









---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
F.to Dott. Giuseppe Guida

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Alberto De Stefano

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 12.07.2021 con il numero .....<sup>1200</sup>..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.07.2021

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Enzo Rispoli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.06.2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.07.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**li 12 luglio 2021**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

